



Comune di S. Maria del Molise
via S. Maria, 100 - 86020 S. Maria del Molise (BN)
tel. 0874/20101 - fax 0874/20102

Agenzia Segretari

gasos_aa

N.° P1

del 2010

PARERE N. /2010
 riscontro nota protocollata in ricezione
 al n. del 2010

Al dr.
Segretario Generale
 Comune
 fax n.

OGGETTO: richiesta parere su
 segretario comunale, vicesegretario e
 percezione diritti di rogito e p.e.

Al Responsabile della sezione
 regionale
 fax n.

Con nota protocollata in ricezione in data 13.01.2010, codesto destinatario ha formulato un quesito in ordine alla questione in oggetto indicata.

Responsabile Sezione di S. Maria del Molise
tel. 0874/20101 - fax 0874/20102
via S. Maria, 100 - 86020 S. Maria del Molise (BN)
tel. 0874/20101 - fax 0874/20102

AV



*Agenzia Autonoma di Gestione dell'Ente
del Segretario. E per tutti i suoi compiti.*

In particolare, si chiede come vadano ripartiti i diritti di rogito nell'anno 2006, dal momento che sia il Segretario Generale dell'Ente che il Vice Segretario hanno effettuato attività rogatoria nell'interesse del Comune e di confutare la tesi secondo cui il vice segretario avrebbe diritto alla compartecipazione agli emolumenti per l'espletamento dell'attività di rogito in relazione ai giorni di sostituzione del titolare, a prescindere dall'aver effettuato o meno il rogito di atti.

Nel dettaglio, si chiede di stabilire se il limite unico del terzo dello stipendio in godimento alla liquidazione dei diritti di segreteria vada calcolato mano a mano che si espleta l'attività rogatoria dell'Ente oppure a consuntivo.

A parere di questa Agenzia Autonoma, è necessario partire dalle norme previste sulla tematica in argomento dalla contrattazione di comparto.

La premessa di quanto segue è che, ai sensi dell'art. 2, 3° comma del decr. leg. n. 165/2001 (già art. 2, decr. leg. n. 29/1993): „l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale.“

Dalla data di stipula dei contratti collettivi, quindi, la fonte che legittima la corresponsione dei diritti di segreteria, così al segretario (art. 37 del CCNL del 16.05.2001) come al vicesegretario, non è più la legge ma il contratto di lavoro.



*Associazione Italiana per la Gestione della P.A.
di Via*

L'articolo 11 del contratto collettivo del comparto regioni-autonomie locali, sottoscritto in data 09.05.2006, prevede, per i vicesegretari privi della qualifica dirigenziale, la possibilità che i medesimi possano percepire i diritti di segreteria per l'attività di rogito, che la percentuale di 1/3 dello stipendio in godimento del segretario costituisce l'importo massimo che può essere erogato dall'ente a titolo di diritti di rogito e quindi il massimo teorico onere finanziario per l'ente medesimo e che tale limite è sempre unico a prescindere dal numero dei soggetti beneficiari.

Al terzo comma dello stesso articolo, si evidenzia che la predetta percentuale dello stipendio, di cui all'art. 41, comma 4, della legge n. 312 del 1980, deve essere individuata in relazione al periodo di effettiva sostituzione e non con riferimento allo stipendio teorico annuale del vice segretario.

Tenendo presente che questa specifica disciplina trova fondamento in un contratto e non in una legge, i reali destinatari della medesima non potrebbero che essere i soli vicesegretari di qualifica non dirigenziale in quanto facenti parte del comparto del personale che ha stipulato il contratto collettivo che contiene la predetta clausola.

Nel contempo, il contratto collettivo dell'area dirigenza enti locali, stipulato il 22-02-2006, così recita all'art. 25: "ai dirigenti incaricati delle funzioni di vice-segretario, secondo l'ordinamento vigente (c.d. "contrattualizzazione" dell'art. 41 della legge 312/1980, altrimenti non più in vigore), sono corrisposti i compensi per diritti di segreteria (di cui all'art. 21 del D.P.R. 04 dicembre 1997, n. 463) per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento del segretario comunale e provinciale titolare della relativa funzione".

La disciplina contrattuale in materia si è limitata solo a prevedere la possibilità di erogazione, anche a favore dei vicesegretari dirigenti, dei diritti di segreteria, senza incidere in alcun modo sui contenuti della attuale regolamentazione legislativa di tale istituto.

In altre parole, il contratto collettivo dei dirigenti, per il riparto dei diritti di segreteria ai vicesegretari, sembrerebbe riferirsi "fedelmente" alla disciplina contenuta all'art. 41 della legge n. 312/1980, avendo, come sua applicazione concreta, l'automatica trasposizione delle modalità di riparto previste per i segretari comunali.



*Agenzia Nazionale di Assistenza alla Gestione della PA
che Agisce come ente di Prossimità*

Così stando le cose, l'esame limitato al combinato disposto dei predetti articoli porterebbe a ritenere che il riparto dei diritti di segreteria per l'attività di rogito dei vicesegretari, nell'attuale contesto della contrattazione collettiva, debba avvenire nel seguente modo:

a) quanto al vicesegretario non dirigente, il 75% dei diritti riscossi in pendenza dell'attività di rogito del medesimo fino al raggiungimento del terzo della retribuzione annua del segretario rapportata al periodo di effettivo svolgimento della funzione di segretario, computando, a tal fine, le somme per il medesimo titolo percepite sia dallo stesso vicesegretario che dal segretario;

b) quanto al vicesegretario dirigente, il 75% dei diritti riscossi in pendenza dell'attività di rogito del medesimo fino al raggiungimento del terzo della propria retribuzione annua in godimento, computando a tal fine le somme per il medesimo titolo percepite esclusivamente dallo stesso vicesegretario.

Di contrario avviso, tuttavia, è, sul punto, la relazione dell'Aran illustrativa del predetto contratto collettivo dei dirigenti, dalla quale emerge che "la percentuale di 1/3 dello stipendio come limite massimo attribuibile per i diritti di rogito, ai sensi dell'art. 41 della legge n. 312/1980, deve essere riferita unicamente allo specifico periodo in cui il vicesegretario ha sostituito il titolare e non essere rapportata allo stipendio teorico annuale del dirigente rogante. In ogni caso, tale limite deve essere inteso come l'importo massimo che può essere erogato dall'ente, e quindi come massimo teorico onere finanziario per l'ente medesimo, a prescindere dal numero dei soggetti beneficiari di esso".

Alla luce delle incertezze applicative manifestatesi, sull'intera questione del riparto dei diritti di rogito al segretario comunale e al vicesegretario, l'Agenzia ha richiesto, al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia, le proprie valutazioni, pervenute di recente e delle quali occorre tener conto al fine di acquisire una definitiva presa di posizione sullo spinoso e controverso problema in argomento.

La nota n. 0042171 in data 07.04.2008 del Ragioniere generale dello Stato, nonostante il diverso tenore letterale dell'art. 25 in precedenza esaminato, sulla base anche di criteri di sana gestione finanziaria, conferma l'impostazione dell'Aran ribadendo che il



*Spazio riservato per il Capitano della Guardia
di Regia Finanza e Intendenza*

limite di spesa per l'Ente (somma massima erogabile qualunque sia la tipologia ed il numero dei soggetti legittimati a svolgere l'attività di rogito), a prescindere dalle vicende sostitutorie (presenza in servizio del segretario o intervento del vicesegretario dirigente o meno), resta quello del terzo dello stipendio teorico tabellare del segretario e che la concreta corresponsione dei diritti di rogito deve essere effettuata in ragione della durata dei periodi di sostituzione (purchè, ovviamente, il vice segretario abbia, nel suo periodo, rogato atti).

Ciò premesso, si ritiene che corollario di quanto detto in precedenza sia che, pur nel limite massimo di spesa unico, essendo indispensabile rapportare la concreta liquidazione dei diritti di rogito alla durata dei periodi di esercizio della funzione di segretario presso un certo Ente locale, come sostenuto anche dalla Corte dei Conti, pur se il diritto al compenso matura in costanza di disponibilità del limite del terzo dello stipendio in godimento, sarà determinante operare i necessari congruagli a consuntivo, al termine dell'anno di riferimento, tramite un raffronto tra il periodo di servizio del segretario e quello di sostituzione del vicesegretario, al fine di commisurare, allo stesso, l'effettiva spettanza dei diritti di segreteria (lo stesso discorso è da farsi se si succedono alla segreteria comunale, in un determinato anno, due o più segretari titolari).

Distinti saluti.

Il Vice Direttore Generale
dr. Carmelo Carlino